

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3079

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004

—————

Delega al Governo per la valorizzazione
dei prodotti agroalimentari italiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi del comparto agroalimentare nazionale (Parmalat, Cirio) se non ha avuto effetti diretti sul sistema agroalimentare delle piccole imprese ha in realtà un impatto rilevante per la ricaduta negativa dell'immagine del sistema Paese e del *made in Italy*. Come sistema Paese, infatti, possediamo un patrimonio unico al mondo per ricchezza e varietà, costituito da un'ampia gamma di produzioni che vanno da quelle di più largo consumo (identificabili con noti marchi aziendali) a quelle tipiche e tradizionali, espressione del mondo dell'artigianato e delle piccole imprese.

Mentre le produzioni di largo consumo, essendo fortemente impegnate sul versante della competizione con prodotti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea ed *extra UE*, hanno talvolta penalizzato l'utilizzo di materia prima agricola nazionale, per le produzioni tipiche e tradizionali la valorizzazione della produzione primaria del Paese costituisce, sicuramente, una valida ed efficace opportunità, laddove sia accompagnata da un'adeguata politica di interventi mirati a rimuovere le difficoltà legate alla dimensione parcellizzata delle stesse aziende.

Ciò implica la necessità che il legislatore compia ogni sforzo per assicurare il generale obiettivo di tutelare la produzione italiana alimentare da quelle tendenze produttive commerciali e regolamentari che possono disperdere tale patrimonio, introducendo fattori di varia natura che direttamente o indirettamente ne causano la marginalità o l'abbandono.

In questo contesto anche il sistema introdotto nell'ultima legge finanziaria (legge 24 dicembre 2003, n. 350) in materia di *made in Italy*, se opportunamente integrato relati-

vamente alle definizioni nel regolamento previsto dalla stessa legge, potrebbe contribuire efficacemente a rilanciare una politica orientata a preservare il sistema agroalimentare nazionale nel suo complesso, in quanto rappresenterebbe un *input* per le aziende a realizzare quel sistema di tracciabilità volontaria che andrebbe incontro alle esigenze espresse dal consumatore relativamente all'identificazione di origine del prodotto, alle sue caratteristiche produttive e alla trasparenza del processo di trasformazione.

A tale proposito, una recente indagine dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) ha evidenziato come una schiacciante maggioranza di consumatori si sia espressa a favore dei prodotti alimentari provenienti da aree vicine a quelle di consumo (produzioni locali o per lo meno di origine nazionale). Tale orientamento deriva da fattori di diversa natura: da un lato, di carattere emotivo/affettivo in quanto il prodotto locale/italiano suscita sentimenti di appartenenza e protezione ma, dall'altro, di tipo razionale in quanto i sistemi di controllo nazionali sono reputati essere più avanzati rispetto a quelli di altri Paesi grazie anche ad ispezioni più accurate e verifiche più frequenti.

La scelta a favore di politiche indirizzate a promuovere la qualità, nel senso della valorizzazione delle caratteristiche peculiari di un prodotto agroalimentare, legate, quindi, all'origine e alla specificità del prodotto che nascono e si manifestano proprio nel territorio, dall'ambiente e dal talento dell'uomo, servirebbe a tutelare i produttori dalla concorrenza sleale di chi propone prodotti simili, ma meno costosi a causa del diverso costo della manodopera, del tipo di

tecnologie impiegate e degli *standards* qualitativi raggiunti.

La tendenza, quindi, alla completa apertura dei mercati, anche se ha segnato una battuta d'arresto all'incontro della *World trade organization* (WTO) di Cancun del settembre 2003, potrebbe determinare notevoli perdite per la produzione standardizzata nazionale per effetto della maggiore concorrenza dei prodotti esteri a seguito dei minori costi di produzione determinati dalla riduzione o dalla limitazione di barriere quali dazi, tariffe, sostegni alla produzione.

Anche in relazione a ciò l'orientamento delle politiche settoriali dovrebbe privilegiare la realizzazione di piani di interventi a favore della qualità dei prodotti con finanziamenti dedicati, da un lato alla certificazione della qualità dei prodotti, e dall'altro alle azioni per la valorizzazione della qualità, con riferimento ai prodotti tipici di un determinato territorio ed alle iniziative finalizzate al conseguimento ed alla gestione dei prodotti con denominazione di origine tutelata.

In definitiva, un piano d'intervento nazionale, che abbia la finalità di promuovere la produzione agroalimentare, in particolar modo quella di qualità, creando le opportune condizioni per uno sviluppo del settore, dovrebbe essere incentrato sui seguenti aspetti:

a) definizione di misure concrete finalizzate al rilancio dei consumi alimentari per i quali si avverte un periodo di stagnazione, ed addirittura di calo per alcuni prodotti, soprattutto presso le piccole imprese di produzione a carattere prevalentemente familiare ed operanti in ambito prettamente locale, che risentono particolarmente degli effetti negativi in quanto utilizzano per la commercializzazione dei prodotti soltanto il canale della vendita diretta al consumatore;

b) predisposizione di specifici strumenti finanziari, creditizi ed assicurativi volti a consentire alle piccole imprese di produzione di prodotti di qualità, non in

possesso di adeguate risorse economiche, la presenza competitiva sul mercato riducendone i corrispondenti rischi e creando condizioni di reale concorrenza con gli altri operatori;

c) azioni di sostegno dei distretti agroalimentari di qualità attraverso la valorizzazione della peculiarità dei prodotti tipici, allo sviluppo delle potenzialità produttive soprattutto delle imprese che realizzano i prodotti di cui all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Queste produzioni sono minacciate da un reale rischio di estinzione a causa della esiguità dei mercati di sbocco, degli oneri e delle difficoltà di produzione, nonché delle particolari metodiche di lavorazione che abbisognano di essere tramandate di generazione in generazione, compromettendo la possibilità di conservare un elevato patrimonio non solo economico ma anche culturale, storico e sociale;

d) ruolo del Governo di supporto e sostegno alle iniziative riguardanti le richieste di tutela della produzione a denominazione di origine e di specificità, vale a dire i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti con attestazione di specificità (AS), che incontrano ostacoli a volte insormontabili per la burocrazia comunitaria, favorendo uno snellimento degli *iter* burocratici interni per l'ottenimento della registrazione comunitaria del prodotto e facilitando con misure creditizie o fiscali vantaggiose l'aggregazione tra produttori per la nascita di consorzi di produzione quali strumenti più efficaci per la promozione dei prodotti;

e) iniziative volte a favorire la realizzazione di programmi di promozione sui mercati nazionale, comunitario ed extracomunitario dei prodotti di qualità dell'agroalimentare, quali i prodotti tipici, tradizionali e quelli con denominazione di origine e di specificità, in collaborazione e in coordinamento

con le regioni, le cui tradizioni produttive e le caratteristiche naturali e strutturali sono esaltate da tali produzioni;

f) introduzione di nuove tecniche produttive ed incentivazione della tutela

delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, attraverso la costituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Valorizzazione dei prodotti
agroalimentari italiani)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di norme per la creazione e la promozione dei distretti agroalimentari di qualità, attraverso la valorizzazione della peculiarità dei prodotti tipici, lo sviluppo delle potenzialità produttive soprattutto delle imprese che realizzano i prodotti di cui all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) sostegno amministrativo e tecnico alle iniziative riguardanti le richieste di tutela della produzione a denominazione di origine e di specificità, vale a dire i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), i prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP) e i prodotti con attestazione di specificità (AS), favorendo uno snellimento degli *iter* burocratici interni per l'ottenimento della registrazione comunitaria del prodotto e favorendo l'aggregazione tra produttori per la nascita di consorzi di produzione quali strumenti più efficaci per la promozione dei prodotti;

c) previsione di norme atte a favorire, d'intesa con le regioni interessate, la realizzazione di programmi di promozione sui mercati nazionale, comunitario ed extracomunitario dei prodotti di qualità del settore agroalimentare, quali i prodotti tipici, tradizionali e quelli con denominazione di origine e di specificità, le cui tradizioni produttive e

le caratteristiche naturali e strutturali sono esaltate da tali produzioni.

Art. 2.

*(Produzioni agroalimentari
di qualità del Mezzogiorno)*

1. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la costituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

2. L'Istituto di cui al comma 1 effettua ricerche e studi in materia di:

- a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
- b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
- c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
- d) genomica funzionale e proteomica.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 350 milioni di euro per il 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

